

STATUTO “CORPO MUSICALE ELIA ASTORI” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **CORPO MUSICALE ELIA ASTORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in forma ridotta **CORPO MUSICALE ELIA ASTORI APS** assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in **via Montelungo, 2 nel Comune di Alzano Lombardo (BG) frazione di Nese**. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune di riferimento non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo/Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in **via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e riunisce tutti coloro che amano la musica.

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli Associati non sono discriminati in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Le attività che si propone di svolgere in via esclusiva e di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (promozione della cultura musicale e artistica in genere, promozione dell'attività bandistica)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (organizzazione di manifestazioni musicali e socioculturali anche nello spirito della solidarietà sociale).

Per tale attività, l'Associazione:

1. si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali (diffusione della musica nel campo giovanile) ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
2. potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.

3. potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Il numero degli Associati è illimitato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Per essere ammessi ad Associati dell'Associazione occorre presentare domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo; la domanda di ammissione dei minorenni deve essere firmata da entrambi i genitori (o da un tutore) e sono responsabili delle azioni compiute dal minore. I minorenni non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro quindici giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli Associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Ci sono 3 categorie di Associati (tutte versano la quota associativa):

- fondatori: sono coloro che originariamente hanno fondato l'Associazione;
- ordinari: sono coloro che prestano la loro attività in forma gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura;

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati dell'organizzazione hanno i seguenti

DIRITTI

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione (escluse le spese di trasporto) e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

DOVERI

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- partecipare alla vita sociale dell'Associazione svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

L'Associazione si avvale dell'aiuto del volontario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli Associati volontari, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'Associato)

1. L'Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno può essere escluso per gravi motivi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea degli Associati.
3. Gli Associati inadempienti nel pagamento quote o contributi sociali da più di dodici mesi si intendono decaduti.
4. Gli Associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo
- Organo di controllo

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e può essere integrata da Email, lettera, raccomandata a mano, fax, spediti al recapito risultante dal libro degli Associati. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere effettuata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i 6 mesi per l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali ed eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le Assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza tra gli Associati purché sia possibile verificare l'identità dei membri.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio entro e non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i 6 mesi;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e non delegabili.

In sede Straordinaria delibera

- sulla modifica dello Statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, la sua liquidazione (che può avvenire per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, impossibilità di funzionamento o inattività dell'Assemblea, mancanza di Associati), la nomina dei liquidatori definendo la devoluzione eventuale del Patrimonio. In caso di scioglimento, infatti, i beni dell'Associazione saranno momentaneamente affidati in custodia a persone o Enti designati dall'Assemblea; se entro un periodo dalla stessa definito (comunque non superiore ai cinque anni) l'Associazione non sarà ricostituita - nella stessa forma o in altra, purché con il medesimo scopo sociale - si darà corso alla conseguente devoluzione del Patrimonio così come prestabilito dall'Assemblea e dal seguente art. 26.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati non Amministratori né membri dell'Organo di Controllo, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore massimo di una delega. Ogni Associato con diritto di voto ha diritto ad esprimere un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione – da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza – in presenza dei tre quarti degli Associati in proprio o in delega e delibera con il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, dei tre quarti degli Associati con diritto di voto.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre e massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri Associati maggiorenni. Viene eletto direttamente dall'Assemblea degli Associati. Al suo interno si sceglieranno le figure del Presidente, Vicepresidente, del Segretario e/o Tesoriere e dei Consiglieri.

Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiama per iscritto) mediante comunicazione scritta – inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza – tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque regolarmente convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e l'organo delibera a maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Di competenza del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente;
- Nominare Segretario, Tesoriere ed eventuali altre cariche;
- Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- Determinare l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento;
- Decidere ammissione o esclusione degli Associati;
- Redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio) e preventivo;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

ART. 16 - (Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati e l'organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni Ordinarie che Straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea riguardante l'intero Consiglio, così come previsto dall'art. 15.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo dando esecuzione alle sue delibere e riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Direttore Musicale; il Segretario e il Tesoriere)

DIRETTORE MUSICALE

E' nominato dal Consiglio Direttivo dopo aver vagliato i CV dei Direttori Candidati considerate anche le capacità artistiche, didattiche ed umane.

E' suo compito, all'interno delle direttive del Consiglio, curare la scelta artistica dell'Associazione, la coerenza delle attività svolte, i programmi didattici dei corsi, i collaboratori eventualmente necessari per lo svolgimento degli stessi, con particolare attenzione all'attività della Junior Band quale sua prerogativa. Per quanto riguarda i programmi concertistici si avvarrà dell'ausilio della Commissione artistica da lui presieduta.

SEGRETARIO

Il Segretario, eletto internamente al Consiglio Direttivo, cura e coordina la documentazione societaria dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vice Presidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l'associazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
- il registro dei volontari

TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, non tra Segretario e Tesoriere.

ART. 18 - (Organo di controllo)

E' nominato dall'Assemblea. E' formato da due membri, di cui uno Revisore legale iscritto al relativo registro nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dura in carica tre anni.

ART. 19 – (Libri sociali dell'associazione)

I libri sociali obbligatori sono:

1. il libro degli associati;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo;
4. il libro degli associati Volontari.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- eventuale attività commerciale
- attività di raccolta fondi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono **dal primo gennaio e terminando il trentuno dicembre di ogni anno**. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Si compone di

- Bilancio Economico e Patrimoniale completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 – (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 24 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il Patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver udito il parere del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l'associazione.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017